




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 908

Misure urgenti per impianti di interesse strategico
nazionale

*(Conversione in legge del DL n. 2/2023 - approvato dal Senato
A.S. 455)*

N. 37 – 28 febbraio 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 908

Misure urgenti per impianti di interesse strategico
nazionale

*(Conversione in legge del DL n. 2/2023 - approvato dal Senato
A.S. 455)*

N. 37 – 28 febbraio 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

| | |
|--|--------------|
| PREMESSA | - 3 - |
| VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI | - 3 - |
| ARTICOLO 1 | - 3 - |
| MODIFICHE ALLE MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE | - 3 - |
| ARTICOLO 1, COMMA 1- <i>BIS</i> | - 5 - |
| SOSTEGNO ALLE IMPRESE AEROSPAZIALI | - 5 - |
| ARTICOLO 1- <i>BIS</i> | - 6 - |
| CONTINUITÀ PRODUTTIVA DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA | - 6 - |
| ARTICOLO 2 | - 8 - |
| AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE | - 8 - |
| ARTICOLO 3 | - 9 - |
| COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI | - 9 - |
| ARTICOLO 4 | - 9 - |
| COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI | - 9 - |
| ARTICOLO 4- <i>BIS</i> | - 10 - |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMITATI DI SORVEGLIANZA DI GRANDI IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA | - 10 - |
| ARTICOLO 5 | - 11 - |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE | - 11 - |
| ARTICOLO 6 | - 12 - |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEQUESTRO..... | - 12 - |
| ARTICOLO 7 | - 13 - |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE | - 13 - |
| ARTICOLO 8 | - 13 - |
| DISPOSIZIONE TRANSITORIA | - 13 - |
| ARTICOLO 9 | - 14 - |
| CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA | - 14 - |

Informazioni sul provvedimento

| | |
|--|---|
| A.C. | 908 |
| Titolo: | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale |
| Iniziativa: | governativa |
| Iter al Senato | sì |
| Relazione tecnica (RT): | presente |
| Relatrice per la Commissione di merito: | la Cavo |
| Gruppo: | NM(N-C-U-I)-M |
| Commissione competente: | X (Attività produttive) |

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato¹, dispone la conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dal Senato.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale

La norma modifica le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'articolo 1, commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, del decreto legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.

¹ A.S. 274.

In proposito si ricorda che l'articolo 1 del decreto legge n. 142 del 2019, al comma 1-*ter*, autorizza Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale (rispetto a quelli previsti dal comma 1 nei confronti della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.) e a erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo del citato impianto siderurgico. Ai relativi oneri si è provveduto, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del DL 34/2020. Il successivo comma 1-*quinqües* ha autorizzato Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per il 2022. Tali interventi sono qualificati come ulteriori e addizionali rispetto agli apporti di capitale e ai finanziamenti in conto soci che, nel limite massimo di 705 milioni di euro, INVITALIA è stata già autorizzata a sottoscrivere ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter*, D.L. n. 142/2019. Per attuare la previsione in esame, il MEF può avvalersi di primarie istituzioni finanziarie, nel limite di spesa di 100.000 euro per il 2022, senza applicazione delle disposizioni (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010) che stabiliscono che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Alla disposizione sono quindi stati ascritti oneri pari a 1.000.100.000 euro per il 2022, iscritti integralmente sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno e per la sola parte di 100.000 euro sull'indebitamento netto.

Le modifiche del citato comma 1-*ter* specificano che i finanziamenti in conto soci sono concessi secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, e devono contenere una clausola che ne consenta la conversione in strumenti di capitale su richiesta di Invitalia.

Con riferimento al comma 1-*quinqües*, viene specificato che gli interventi sono autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico e viene eliminato il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell'anno 2022.

La relazione tecnica afferma che le modifiche normative si limitano ad intervenire sulle modalità di utilizzo di somme già stanziato dall'art. 3, comma 4-*bis*, del DL n. 103 del 2021 e dall'art. 30 del DL n. 115 del 2022. La disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione non incide sulle risorse stanziato e sugli oneri ascritti alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1-*ter* e 1-*quinqües* del decreto legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare. In merito all'eliminazione del riferimento all'anno 2022 e alla conseguente possibilità per Invitalia di sottoscrivere aumenti di capitale o altri

strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro anche negli anni successivi, si evidenzia che la disposizione non appare incidere sull'onere a carico del bilancio dello Stato che si è già prodotto nell'anno del trasferimento di risorse ad Invitalia (anno 2022). In ordine a tale ricostruzione appare utile acquisire una conferma.

ARTICOLO 1, comma 1-bis

Sostegno alle imprese aerospaziali

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni relative al settore aeronautico, al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto. In particolare, per le imprese alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808/1985, i versamenti delle quote dei diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.

In proposito si evidenzia che la legge 808/1985 prevede finanziamenti a tasso zero per la partecipazione a programmi industriali aeronautici, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni, sulla base di quanto previsto dal comma 30 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a spesa per la parte eccedente l'importo di 15 milioni.

Si ricorda altresì che il DL n. 34/2020, art. 52 ha sospeso i versamenti delle imprese dovuti per il 2020: i versamenti per il 2020 potevano dunque essere effettuati in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. La relazione tecnica rammentava che la quota eccedente i 15 milioni viene riassegnata a spesa e, pertanto, ascriveva effetti di minore entrata extratributaria per 15 milioni per il 2020.

Successivamente l'articolo 25 del DL n. 73 del 2021 ha ulteriormente rinviato versamenti dovuti per le restituzioni dei finanziamenti concessi ai sensi della L. 808/1985. In particolare, i versamenti in scadenza nel 2020 sono stati differiti dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022; i versamenti in scadenza nel 2021 sono stati differiti al 31 dicembre 2023. La relazione tecnica rammentava che la quota eccedente i 15 milioni viene riassegnata a spesa e, pertanto, ascriveva effetti di minore entrata extratributaria per 15 milioni per il 2021.

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione, posticipando i versamenti relativi agli anni 2023, 2024 e 2025, appare idonea a determinare, sulla base di quanto previsto dal comma 30 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 sopra richiamato ed in coerenza con i precedenti interventi normativi di analogo tenore, un onere in termini di minori entrate extratributarie, quantificato in 15 milioni annui dai precedenti interventi in materia. In merito alla mancanza di effetti ascritti alla disposizione appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 1-bis

Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa nel territorio della Regione Sicilia

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 251 della legge n. 145/2018 ha stabilito che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

In seguito, l'art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 104/2020 ha introdotto nella legge n. 145/2018 il comma 251-*bis*, che ha stabilito che l'indennità di cui al citato comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente l'articolo 11, comma 16, lettera a) del decreto legge n. 146/2021 ha inserito nell'articolo 1 della legge n. 145/2018 il comma 251-*ter*, il quale stabilisce che ai lavoratori di cui all'articolo 251-*bis* l'indennità ivi prevista può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021. Tale beneficio è stato concesso nel limite di una spesa di 1,39 milioni di euro nel 2021 ai sensi del successivo comma 17 del medesimo articolo 16 citato.

Infine l'articolo 33-*bis* del decreto legge n. 50/2022 ha ulteriormente prorogato il limite fino al quale l'indennità in questione è concessa portandolo al 31 dicembre 2022 e autorizzando una spesa di 1,4 milioni di euro configurata quale tetto massimo di spesa. La relazione tecnica di passaggio presentata dalla Ragioneria al Senato in occasione dell'esame per la conversione in legge del decreto legge n. 50/2022 chiariva che il numero dei beneficiari della disposizione era pari a 60 unità e stimava una spesa di 758.000 euro per prestazioni a cui aggiungere un onere di 642.000 euro a titolo di contribuzione figurativa.

La norma, introdotta al Senato, stabilisce che ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge n. 145/2018 (lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana), che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n.145, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

La norma è stata introdotta, secondo quanto da essa specificato, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282/2004.

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame proroga per un anno (il 2023) il periodo di tempo durante il quale è corrisposta una indennità, di importo pari al trattamento di mobilità in deroga, ad una platea di soggetti individuata dalla normativa vigente, valutando un onere di 993.000 euro.

Si rileva altresì come, in precedenza, due disposizioni² abbiano disposto una analoga proroga (per gli anni 2021 e 2022) fissando un onere, rispettivamente, di 1,39 e 1,4 milioni di euro quale tetto massimo di spesa; in particolare, la relazione tecnica allegata alla norma più recente³ forniva i dati di dettaglio sottostanti la quantificazione, che considerava una platea di 60 beneficiari. Le precedenti proroghe, pertanto, hanno stimato una misura dell'onere superiore di oltre il 40 per cento a quella fissata attualmente e configurata come tetto massimo di spesa

Considerato che l'emendamento che ha introdotto nel testo la norma in esame non è corredato di relazione tecnica, e che l'onere è "valutato" e non più configurato in termini di tetto di spesa,

² Si tratta dell'articolo 11, comma 16, lett. a), del decreto legge n. 146/2021, e dell'art. 33-bis, comma 1, del decreto legge n. 50/2022.

³ Si veda la relazione tecnica di passaggio presentata al senato in sede di discussione della conversione in legge del decreto legge n. 50/2022.

appare necessario che il Governo confermi la quantificazione proposta alla luce dell'eventuale aggiornamento della consistenza della platea dei presumibili beneficiari nel corso del 2023.

Si rammenta che sulle proposte emendative da cui è scaturita la norma in esame [em. 1.306 (testo 2) e identici], la 5ª Commissione permanente del Senato ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione delle stesse nel testo sopra commentato⁴.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1-*bis* provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 1-*bis*, concernente la proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In proposito, si rileva che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, per l'anno in corso, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risulta una disponibilità di circa 375 milioni di euro. Nel rilevare, pertanto, che il fondo in esame reca le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad esso imputati, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

ARTICOLO 2

Amministrazione straordinaria delle società partecipate

Le norme integrano il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347/2003, che tratta dell'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, si prevede che, nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale possa avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia

⁴ Seduta della 5ª Commissione permanente del Senato, n. 38 del 21.2.2023.

segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per accedere alla procedura e l'organo amministrativo abbia omissso di presentare l'istanza entro i successivi 15 giorni.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso il Senato, intervengono sull'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999. Il comma in questione tratta dell'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza delle grandi imprese in stato di insolvenza e dei criteri per la determinazione di tale ammontare.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato e integrato la norma in esame, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica. Nulla da osservare, inoltre, in merito alle modifiche e integrazioni introdotte al Senato, che non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

ARTICOLO 4

Compensi degli amministratori giudiziari

Normativa previgente. L'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 14/2010, demanda ad un regolamento, nel rispetto di specifici principi individuati dalla medesima disposizione, la definizione delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.

La norma, modificata al Senato, integra l'art. 8 del D.lgs. n. 14/2010, concernente i compensi degli amministratori giudiziari. In particolare, viene introdotto il comma *2-bis*, in base al quale nei casi riguardanti le grandi imprese in stato d'insolvenza⁵, i suddetti compensi, determinati dal giudice ai sensi dell'art. 8, non possono in ogni caso eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000, anche in caso di incarico collegiale (comma 1).

Un'integrazione approvata al Senato ha precisato la portata applicativa del suddetto comma *2-bis*. In particolare, è stato disposto che le relative norme trovino applicazione agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma *1-bis*).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato e integrato la norma in esame, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica. Nulla da osservare, inoltre, in merito alle modifiche e integrazioni introdotte al Senato, che non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

Le modifiche in riferimento concernono in particolare la limitazione dell'applicazione del nuovo comma *2-bis* dell'art. 8, del D.lgs. n. 14/2010 alle grandi imprese in stato d'insolvenza e agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

ARTICOLO 4-bis

Disposizioni in materia di Comitati di sorveglianza di grandi imprese in amministrazione straordinaria

Normativa vigente. L'art. 45 del D.lgs. n. 270/1999, nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza disciplinata dal medesimo decreto legislativo, prevede, entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, la nomina con decreto ministeriale di un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente

⁵ Per le quali trova applicazione il D.lgs. n. 270/1999 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza). Si evidenzia che il richiamo alle grandi imprese, non previsto nel testo originario del decreto-legge, è stato introdotto al Senato.

esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale (comma 1). I membri del comitato nominati in qualità di esperti hanno diritto a compenso determinato ai sensi dell'art. 47; gli altri membri hanno diritto al solo rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy* (Ministero dell'industria nel testo nella norma) (comma 4). Il richiamato art. 47, con riguardo al compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza, prevede che lo stesso sia determinato secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura (comma 1, lett. c).

La norma, introdotta al Senato, inserisce il comma *2-bis* all'art. 45 del D.lgs. n. 270/1999 recante talune disposizioni concernenti i componenti dei Comitati di sorveglianza delle grandi imprese in dissesto nominati nell'ambito della relativa procedura di amministrazione straordinaria.

La nuova disposizione, in particolare, prevede che i membri del Comitato durino in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura e che possano essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un Comitato (comma 1, cpv. *2-bis*).

Viene, altresì, previsto i soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza senza fissazione del termine massimo di durata della carica di cui al suddetto comma *2-bis* decadano, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. È demandato all'adozione di un decreto ministeriale la disciplina dei poteri del Presidente del comitato di sorveglianza, dell'esercizio delle funzioni assegnate al comitato, delle modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *Made in Italy* (comma 2).

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale

La norma reca specifiche modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 231/2001 - recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica – volte a restringere l'ambito di applicazione delle sanzioni interdittive [comma 1, lett. *a*) e *b*)], delle misure cautelari (comma

1, lett. *c*) e del sequestro preventivo (comma 1, lett. *d*) nei confronti di imprese di interesse strategico nazionale, al fine di consentirne la prosecuzione dell'attività (comma 1).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di sequestro

La norma, modificata al Senato, integra l'art. 104-*bis*, disp.att. c.p.c., introducendo due nuovi commi (1-*bis*.1 e 1-*bis*.2) che specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali, o parti di essi, dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1, del DL n. 207/2012. In particolare, viene previsto che, quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 104-*bis*. In caso di imprese già sottoposte a sequestro e ammesse all'amministrazione straordinaria, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario precedentemente nominato (comma 1, cpv. 1-*bis*.1). Viene, altresì, dettata la disciplina relativa all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice ai sensi del nuovo comma 1-*bis*.1 (comma 1, cpv. 1-*bis*.2).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato la norma in esame, non sono corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica. Nulla da osservare, inoltre, in merito alle modifiche introdotte al Senato.

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di responsabilità penale

La norma prevede che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale, o parte di esso, dichiarato di interesse strategico nazionale, non sia punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni (comma 1).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 8

Disposizione transitoria

Normativa previgente. L'articolo 2, comma 6 del D.L. n. 1/2015⁶ prevede che l'osservanza del Piano ambientale delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014) equivale all'adozione e all'attuazione dei modelli di organizzazione e gestione connessi all'attuazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale; tale disciplina si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari.

La norma dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, con riferimento alla valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della

⁶ Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

La relazione tecnica afferma che la norma, di natura transitoria, prescrive che fino alla data di perdita di validità del predetto Piano Ambientale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato. La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione della natura ordinamentale della norma.

ARTICOLO 9

Clausola di invarianza finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 9 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva che la disposizione in esame, al di là del suo tenore letterale, deve essere intesa riferita all'intero provvedimento ad esclusione dell'articolo 1-*bis*, da cui derivano oneri a fronte dei quali, come già detto, è prevista un'apposita copertura finanziaria.